



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

## COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)  
e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)



STAGIONE SPORTIVA 2014/2015

# COMUNICATO UFFICIALE N° 190 DEL 30 GIUGNO 2015

## 1. DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 29 giugno 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

### Collegio composto dai Sigg.ri:

- |                          |             |
|--------------------------|-------------|
| - Avv. Fabio MIGLIACCIO  | PRESIDENTE; |
| - Avv. Carlo ROTUNDO     | COMPONENTE; |
| - Avv. Giampiero TORALDO | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;

in rappresentanza della Procura Federale: Il Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco.

### PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 9 a carico di:

- Sig. GATTO Carmelo, calciatore attualmente tesserato per la società Vallata S. Agata, per rispondere della violazione ai sensi dell'art. 1, ora 1 bis, comma, 1 e dell'art. 3, comma 1, del C.G.S., per i fatti descritti nella parte motivata;
  - Società VALLATA S. AGATA ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alla condotta posta in essere da un proprio tesserato, nonché della violazione dell'art. 62, comma 1, delle NOIF.
- Applicazione sanzione ex art.23 del C.G.S. a carico del Sig.GATTO CARMELO.

### Il Vice Procuratore Federale,

**Letti** gli atti inviati dal Presidente del Comitato Regionale Calabria, in merito alla aggressione subita dal direttore di gara, sig. Giambattista Genovesi, in occasione della gara Real Catona - Vallata S. Agata del 23.11.13, ad opera di un soggetto non identificato e successivamente riconosciuto dallo stesso arbitro, in occasione di altra gara da lui diretta, Vallata S. Agata - Ravagnese del 04.01.2014, nella persona del sig. Gatto Carmelo, all'epoca dei fatti ed attualmente tesserato, quale calciatore, per la società Vallata S. Agata;

**Esaminata** la relazione del Collaboratore della Procura Federale, in merito ai fatti verificatisi in occasione della gara Real Catona - Vallata S. Agata del 23.11.13;

**Considerato** che dalle indagini svolte e dai documenti acquisiti, è emerso che il calciatore Gatto Carmelo è stato riconosciuto dall'arbitro sig. Giambattista Genovesi, quale persona che colpì il direttore di gara in questione al termine dell'incontro Real Catona - Vallata S. Agata del 23.11.13, all'interno degli spogliatoi.

In particolare, è stato accertato che:

Al termine della gara in questione, all'interno degli spogliatoi, una persona con giubbotto nero e jeans gesticolava e colpiva con schiaffi alla nuca l'arbitro nei pressi del suo spogliatoio, prima di essere allontanata da dirigenti e calciatori della squadra Vallata S. Agata. Tale episodio è stato confermato, in sede di audizione avvenuta il 10.04.2014, dal sig. Violante Antonio, calciatore della società Real Catona che, in occasione di quella gara, ricopriva il ruolo di portiere di riserva per cui, non avendo giocato, rientrava negli spogliatoi qualche minuto prima dei compagni che rimanevano un po' distanziati. Il sig. Violante ha dichiarato di avere assistito a detto episodio ma di non aver potuto riconoscere tale persona, non avendone intravisto il viso a causa della regnante confusione;

Tale episodio, inoltre, è stato confermato dal sig. Scopelliti Giuseppe, dirigente del Real Catona in sede di audizione avvenuta il 4.4.2014, il quale dichiarava di aver notato la presenza di numerose persone all'interno degli spogliatoi al termine della gara e che, nel lasciare lo stadio a bordo della sua autovettura insieme al portiere della sua squadra, signor Violante Antonio, quest'ultimo lo informò di avere visto un soggetto, con giubbotto e jeans, dare uno schiaffo all'arbitro all'interno del tunnel e nelle vicinanze del suo spogliatoio;

Il direttore di gara, sig. Giambattista Genovesi, in occasione della gara del 04.01.2013, Vallata S. Agata - Ravagnese, al momento dell'identificazione dei calciatori prima della gara, ha riconosciuto nella persona del sig. Gatto Carmelo (calciatore del Vallata S. Agata) l'aggressore che lo aveva colpito al termine della gara Real Catona - Vallata S. Agata del 23.11.13 all'interno dello spogliatoio. In sede di audizione egli ha, infatti, dichiarato: "Pur essendo in divisa da calciatore, ho notato, dopo trascorsi appena circa 40 gg., lo stesso taglio di capelli, la stessa barba incolta, la statura medio-alta e la medesima magrezza".

Tale circostanza risulta, inoltre, avvalorata dal fatto che il sig. Tosti Francesco, allenatore della squadra Vallata S. Agata, viene indicato come colui che provvedeva ad allontanare l'aggressore dell'arbitro, dialogando con lo stesso in tono confidenziale e mostrando, quindi, di ben conoscere la persona di cui trattasi;

**Ritenuto** che i fatti, come sopra riassuntivamente esposti e come, con maggior completezza, evidenziati dagli atti, integrino la violazione dell'art. 1, ora art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. (dovere di lealtà e correttezza) e dell'art. 3, comma 1, (responsabilità delle persone fisiche), da parte del calciatore del Vallata S. Agata, sig. Gatto Carmelo;

**Ritenuto** che in ordine ai fatti come sopra evidenziati, debba essere chiamata a rispondere la società Vallata S. Agata, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 4, comma 2, del C.G.S., nonché dell'art. 62, comma 1, delle NOIF.

**Vista** la proposta del sostituto procuratore, avv. Biagio Romano;

**Visto** l'art. 32, (ora art. 32 ter) comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva;

#### HA DEFERITO

al Tribunale Sportivo Federale (già Commissione Disciplinare Territoriale) presso il Comitato Regionale Calabria della F.I.G.C.:

-Sig. Gatto Carmelo, calciatore attualmente tesserato per la società Vallata S. Agata per rispondere della violazione ai sensi dell'art. 1, ora 1 bis, comma 1 e dell'art. 3, comma 1, del C.G.S., per i fatti descritti nella parte motiva;

-Società Vallata S. Agata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alla condotta posta in essere da un proprio tesserato, nonché della violazione dell'art. 62, comma 1, delle NOIF

Nella riunione del 21 novembre 2014, compariva davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello nonché l'avvocata Raffaella Crucitti, in rappresentanza del signor Carmelo Gatto, che avanzava richiesta di applicazione di sanzione ridotta (sei mesi) invece di quella base di mesi nove ai sensi dell'art. 23 C.G.S..

Il Sostituto Procuratore Federale prestava il consenso alla richiesta di applicazione della sanzione come sopra determinata per cui il Tribunale Federale Territoriale sospendeva il procedimento, relativamente a tale posizione, per gli adempimenti di cui al citato articolo.

Alla seduta del 29 giugno 2015 comparivano il Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco.

Nessuno è comparso per signor Carmelo Gatto.

Il sostituto Procuratore Federale, prima dell'inizio del dibattimento, presentava documentazione con la quale l'avvocata Raffaella Crucitti, in rappresentanza del signor Carmelo Gatto, ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dagli articoli 23 C.G.S. (squalifica di mesi nove da ridursi a mesi sei), patteggiamento concordato con la Procura Federale e condiviso dalla Procura Generale dello Sport.

#### IL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Visto l'art 23, comma 1, C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale, prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura;

Visto l'art.23, comma 2, C.G.S., secondo il quale l'Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

Rilevato che nel caso di specie la qualificazione dei fatti come formulata dalle Parti risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua.

Rilevato che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 23 del C.G.S..

#### P.Q.M.

preso atto del patteggiamento, irroga al signor Carmelo GATTO la squalifica di mesi SEI (6) e quindi fino al 29 DICEMBRE 2015, e dichiara la chiusura del procedimento.

~~~~~

Il Tribunale Federale Territoriale, riunitosi a Catanzaro il 29 giugno 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

**Collegio composto dai Sigg.ri:**

- Avv. Luigi COMBARIATI PRESIDENTE;  
- Avv. Francesco S. BONACCI COMPONENTE;  
- Avv. Carlo ROTUNDO COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;

in rappresentanza della Procura Federale: Il Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco.

**PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.11 a carico di:**

**MARIANO RUFFOLO, quale Dirigente Accompagnatore Ufficiale della ASD POL. Mendicino 1969;**

**CANDIDO GRECO, quale Dirigente addetto ai tesseramenti della ASD POL. Mendicino 1969;**

**ASD POL. MENDICINO 1969;**

**per rispondere: -i Sigg.ri Mariano Ruffolo e Candido Greco a titolo di responsabilità diretta, per le seguenti condotte:**

**a) per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, avendo omesso qualsiasi iniziativa e/o controllo a tutela dei minori coinvolti Cino Egidio e Daniele Pietramala, non regolarmente tesserati e quindi illegittimamente impegnati in molteplici gare precedenti il 2/3/2014 e specificatamente in quella del 2/3/2014 nelle fila della soc. ASD POL. MENDICINO 1969, rispettivamente Candido Greco nella qualità di Dirigente addetto ai tesseramenti e Mariano Ruffolo quale Dirigente Accompagnatore Ufficiale che ha sottoscritto la distinta di gara del 2/3/2014 per la partita con il ROGLIANO 1948, così violando l'art. 1 bis, 1° comma, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 34 del Regolamento della LND ed all'art. 61 delle NOIF;**

**b) per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, non avendo conseguentemente adempiuto l'obbligo di copertura assicurativa per eventuali infortuni ai citati giovani calciatori coinvolti così violando l'art. 1 bis, 1° comma, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art.45 NOIF;**

**- la società ASD POLISPOSTIVA MENDICINO 1969 a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento posto in essere dai suoi Dirigenti e dal suo allenatore come sopra descritto, come previsto dall'art. 4 comma II° del C.G.S.**

**Applicazione sanzione ex art.23 del C.G.S. a carico di CANDIDO GRECO.**

**IL DEFERIMENTO**

Il Procuratore Federale Aggiunto,

**Visti** gli atti del procedimento disciplinare n. 886 pf 13/14, avente ad oggetto: "Accertamenti – richiesti dal GS con C.U. n. 31G del 14.3.14 – in merito a circostanze denunciate con ricorso dalla Società Rogliano e relative al comportamento tenuto da tesserati della Società Mendicino 1969 in occasione della gara Mendicino 1969 – Rogliano 1948 (Allievi Provinciali) del 2.3.14";

**Vista** la comunicazione di conclusione delle indagini, le memorie difensive presentate e l'audizione dei soggetti sottoposti alle indagini che non hanno mutato il quadro probatorio a carico dei deferiti;

**Rilevato** che nel corso del procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine ed in particolare:

a) l'acquisizione di documenti quali:

1. Comunicato Ufficiale n. 31G del Giudice Sportivo Provinciale di Cosenza;
2. Atti inerenti la gara del Campionato ALLIEVI PROVINCIALI disputata a Mendicino (CS) il 2/3/2014 tra la ASD POL. MENDICINO 1969 e il ROGLIANO 1948;
3. Rapporto dell'arbitro della gara del 2/3/2014;
4. Distinta di gara per la soc. ASD POL. MENDICINO 1969;
5. Distinta di gara per la soc. ROGLIANO 1948;

b) le audizioni:

1. del 20/5/2014 del Sig. Pasquale Altomare quale Presidente della soc. Rogliano 1948;
2. del 4/6/2014 del Sig. Antonio Fiore, Dirigente della soc. Rogliano 1948;
3. del 21/5/2014 del Sig. Candido Greco, Dirigente della ASD POL. MENDICINO 1969;
4. del 21/5/2014 del Sig. Mariano Ruffolo, Dirigente della ASD POL. MENDICINO 1969;
5. del 21/5/2014 del Sig. Gianluca Reda, Allenatore della soc. ASD POL. MENDICINO 1969;
6. del 21/5/2014 del Sig. Daniele Pietramala, calciatore della soc. ASD POL. MENDICINO 1969;

**Ritenuto** che dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso che i soggetti incolpati, in aperta violazione delle norme statutarie e regolamentari, hanno consentito ovvero omesso qualsiasi iniziativa e/o controllo a tutela dei minori coinvolti Cino Egidio e Daniele Pietramala, non regolarmente tesserati e quindi illegittimamente impegnati in molteplici gare precedenti il 2/3/2014 e specificatamente in quella della del 2/3/2014 nelle fila della soc. ASD POL. MENDICINO 1969, rispettivamente Candido Greco nella qualità di Dirigente addetto ai tesseramenti, Mariano Ruffolo quale Dirigente Accompagnatore Ufficiale che ha sottoscritto la distinta di gara del 2/3/2014 per la partita con il ROGLIANO 1948 e Reda Gianluca quale allenatore;

**Ritenuto altresì** che tali fatti devono ritenersi ancor più gravi se solo si considera l'ulteriore aspetto assicurativo per eventuali infortuni occorsi ai giovani calciatori impiegati nelle gare, potendosi ipotizzare concretamente che appunto, in caso di infortunio dei giovani Daniele Pietramala e Cino Egidio, la compagnia assicuratrice avrebbe potuto legittimamente negare l'operatività della polizza assicurativa, non risultando detti calciatori regolarmente tesserati per la soc. ASD POL. MENDICINO 1969, così violando quanto previsto dall'art. 45 delle NOIF;

**Considerato** che tale condotta in quanto lesiva dei principi di lealtà correttezza e probità cui sono tenuti tutti i tesserati F.I.G.C. in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, integra la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 34 del Regolamento della LND e all'art. 61 delle NOIF;

**Considerato altresì** che da tali comportamenti consegue la responsabilità oggettiva della Società ASD POL. MENDICINO 1969, alla quale appartenevano i deferiti al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

che con separato provvedimento si è proceduto al deferimento del Sig. Gianluca Reda, nella sua qualità di allenatore, avanti la competente Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico.

Per i motivi sopra esposti, vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Michele Licata;

#### HA DEFERITO

Con nota prot.6509/886 pf 13 14 GR/mg del 24 febbraio 2015, al Tribunale Federale Territoriale, presso il Comitato Regionale LND Calabria:

-1)MARIANO RUFFOLO, quale Dirigente Accompagnatore Ufficiale della ASD POL. MENDICINO 1969;

-2)CANDIDO GRECO, quale Dirigente addetto ai tesseramenti della ASD POL. MENDICINO 1969;

-3)la ASD POL. MENDICINO 1969;

per rispondere:

-i Sigg.ri Mariano Ruffolo e Candido Greco a titolo di responsabilità diretta, per le seguenti condotte:

a) per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, avendo omesso qualsiasi iniziativa e/o controllo a tutela dei minori coinvolti Cino Egidio e Daniele Pietramala, non regolarmente tesserati e quindi illegittimamente impegnati in molteplici gare precedenti il 2/3/2014 e specificatamente in quella della del 2/3/2014 nelle fila della soc. ASD POL. MENDICINO 1969, rispettivamente Candido Greco nella qualità di Dirigente addetto ai tesseramenti e Mariano Ruffolo quale Dirigente Accompagnatore Ufficiale che ha sottoscritto la distinta di gara del 2/3/2014 per la partita con il ROGLIANO 1948, così violando l'art. 1 bis, 1° comma, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 34 del Regolamento della LND ed all'art. 61 delle NOIF;

b) per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, non avendo conseguentemente adempiuto l'obbligo di copertura assicurativa per eventuali infortuni ai citati giovani calciatori coinvolti così violando l'art. 1 bis, 1° comma, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art.45 NOIF;

-la società ASD POLISPOSTIVA MENDICINO 1969 a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento posto in essere dai suoi Dirigenti e dal suo allenatore come sopra descritto, come previsto dall'art. 4 comma II° del Codice di Giustizia Sportiva.

#### IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 18 MAGGIO 2015 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv Nicola Monaco.

È comparso anche il signor Candido Greco il quale dichiarava di avere fatto richiesta di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 C.G.S..e a sua volta chiedeva che i termini procedurali fossero sospesi.

Il Sostituto Procuratore in merito rappresentava che era intervenuto l'accordo con il Candido Greco impegnandosi a depositarlo dopo aver avuto la condivisione da parte della Procura Generale dello Sport. Ad ogni buon fine chiedeva che venissero sospesi i termini di cui all'art.34 bis del C.G.S.

Il Tribunale Federale Territoriale, visto l'accordo tra il deferito e la Procura Federale, rinviava il procedimento a carico di Greco Candido a nuovo ruolo, per gli adempimenti di cui all'art. 23 C.G.S.; successivamente ha fissato la data della discussione per il giorno 29 giugno 2015.

Per gli altri deferiti, non comparsi, preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale, irrogava:al Sig. RUFFOLO Mariano l'inibizione di mesi SEI e quindi fino al 18 NOVEMBRE 2015; alla ASD POL. MENDICINO 1969 l'ammenda di € 500,00(cinquecento/00).

Nella riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale. Avv.Nicola Monaco.

Nessuno è comparso per il Sig.Greco Candido. Il deferito ha fatto pervenire comunicazione di impedimento a partecipare alla odierna seduta.

Il sostituto Procuratore Federale, primo dell'inizio del dibattimento, presentava documentazione con la quale il Sig. CANDIDO GRECO ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall' art. 23 C.G.S. (inibizione mesi sei da ridursi a mesi quattro), patteggiamento concordato con la Procura Federale e condiviso dalla Procura Generale dello Sport.

Visto l'art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo Giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, C.G.S. secondo il quale l'Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalla parte risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua;

rileva che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 23 C.G.S..

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale preso atto del patteggiamento, irroga al Signor CANDIDO GRECO l'inibizione di mesi QUATTRO e quindi fino al 29 OTTOBRE 2015, e dichiara la chiusura del procedimento.

#### **PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.12 A CARICO DI:**

**1 - SIG. MONTEVERDE MATTEO VINCENZO J.;**

**2 - SOC. U.S.D. MAMMOLA;**

**per rispondere:**

**il primo: violazione dell'art. 1bis C.G.S., in relazione all'art. 40 delle N.O.I.F. della F.I.G.C., per avere richiesto e ottenuto il proprio tesseramento in data 5.1.2015 per la società USD MAMMOLA, con il nome di MONTEVERDE MATTEO VINCENZO J., pur essendo al contempo già tesserato dal 16.12.2013 per la società A.S.D. MARINA DI GIOIOSA, e da quest'ultima trasferito in prestito alla società U.S. GIOIOSA JONICA A.S.D. dal 29.08.2014, realizzando così il contemporaneo e subdolo "doppio tesseramento" grazie all'uso "incompleto" delle proprie generalità, esposte nel tesseramento per la ASD MARINA DI GIOIOSA come Monteverde Matteo, e nel tesseramento per la USD MAMMOLA come Monteverde Matteo Vincenzo J, soggetti che in realtà coincidono con la medesima persona nata in Cinquefondi in data 4.2.1990;**

**la seconda: per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S. per quanto iscritto al calciatore Sig. MONTEVERDE MATTEO VINCNEZO J.**

#### **IL DEFERIMENTO**

**Il Sostituto Procuratore Federale Delegato,**

**visti** gli atti del procedimento disciplinare nr. 8378/707 pf 14-15, avente ad oggetto: *Accertamento della reale data di nascita del calciatore MONTEVERDE MATTEO VINCENZO J. che ha partecipato alla gara BIVONGI PAZZANO – MAMMOLA del 25.01.2015 - campionato di 1° categoria. Presunto doppio tesseramento del calciatore MONTEVERDE MATTEO J. Tesserato per la società Gioiosa Ionica e Mammola;*

**-letta** le relazione d'indagine redatta dal Collaboratore della Procura Federale PAOLO SALVATORE MILASI con i relativi allegati;

**-vista** la comunicazione di conclusione delle indagini ritualmente notificata;

**-considerato** che i soggetti avvisati non hanno ritenuto di dover svolgere difese;

**-letta** la nota della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il CR Calabria con la quale sono stati inviati gli atti della gara BIVONGI PAZZANO – MAMMOLA del 25.01.2015 cui ha partecipato per la soc. Mammola, come indicato nella lista gara, il calciatore MONTEVEDERDE MATTEO VINCENZO J. nato il 4.2.1990, contestualmente tesserato per la società Gioiosa Ionica e la Soc. Mammola;

**-rilevato** che il calciatore MONTEVERDE non è stato sentito, attesa la sua assenza per motivi di lavoro, così come attestato dalla madre del predetto calciatore, BARILLARO RITA, e che il dirigente della società Mammola, Sig. NICODEMO AGOSTINO, sentito in data 28.04.2015 ha riferito di non essere a conoscenza del supposto doppio tesseramento, avendo proceduto al tesseramento del Monteverde seguendo la procedura telematica prevista;

**-considerato** che dall'esame della documentazione pervenuta dal Comitato Regionale Calabria è emerso che il Sig. MONTEVERDE MATTEO, tesserato per l'ASD MARINA DI GIOIOSA, in prestito all'U.S. GIOIOSA JONICA, ed il Sig. MONTEVERDE MATTEO VINCENZO J. tesserato per la società U.S.D. MAMMOLA, coincidono con la stessa persona nata in Cinquefondi il 4.2.1990, così come emerge dal certificato anagrafico acquisito dal comune di Cinquefondi;

**-osservato**, pertanto, che la condotta del Sig. MONTEVEDERDE MATTEO VINCENZO J., alla luce di quanto sopra evidenziato, integra la violazione di cui all'art. 1bis, comma 1, del nuovo C.G.S. in relazione all'art. 40 delle N.O.I.F. della F.I.G.C., per avere lo stesso conseguito contestualmente il doppio tesseramento grazie all'uso deliberatamente non corretto delle proprie generalità;

**-ritenuto**, altresì, che, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, del C.G.S., comma 2, debba rispondere della violazione ascritta ai propri tesserati, all'epoca dei fatti, anche la società U.S.D. MAMMOLA;

**-vista** la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Baldassare Lauria;

**-visto** l'art. 32ter, comma 4, del C.G.S.

## HA DEFERITO

Con nota prot.11049/707 pf 14 15 AV/mf del 26 maggio 2015, al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria - L.N.D.:

1 - SIG. MONTEVERDE MATTEO VINCENZO J.;

2 - SOC. U.S.D. MAMMOLA

per rispondere:

il primo: - violazione dell'art. 1 bis C.G.S., in relazione all'art. 40 delle N.O.I.F. della F.I.G.C., per avere richiesto e ottenuto il proprio tesseramento in data 5.1.2015 per la società USD MAMMOLA, con il nome di MONTEVERDE MATTEO VINCENZO J., pur essendo al contempo già tesserato dal 16.12.2013 per la società A.S.D. MARINA DI GIOIOSA, e da quest'ultima trasferito in prestito alla società U.S. GIOIOSA JONICA A.S.D. dal 29.08.2014, realizzando così il contemporaneo e subdolo "doppio tesseramento" grazie all'uso "incompleto" delle proprie generalità, esposte nel tesseramento per la ASD MARINA DI GIOIOSA come Monteverde Matteo, e nel tesseramento per la USD MAMMOLA come Monteverde Matteo Vincenzo J, soggetti che in realtà coincidono con la medesima persona nata in Cinquefondi in data 4.2.1990;

la seconda:- per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S. per quanto ascritto al calciatore Sig. MONTEVERDE MATTEO VINCENZO J.

## IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 29 giugno 2015 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco.

È comparso anche, in nome e per conto della Società U.S.D. Mammola, il Presidente Sig. Sità Vincenzo Nicodemo, Il quale dichiara di avere fatto, in nome e per conto della Soc.USD Mammola, richiesta di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 C.G.S..e a sua volta chiede che i termini procedurali siano sospesi.

Il Sostituto Procuratore in merito rappresenta che è intervenuto l'accordo con il rappresentata della Società USD Mammola, impegnandosi a depositarlo dopo aver avuto la condivisione da parte della Procura Generale dello Sport. Ad ogni buon fine chiede che vengano sospesi i termini di cui all'art.34 bis del C.G.S.

Il Tribunale Federale Territoriale, visto l'accordo tra il deferito e la Procura Federale, sospende il procedimento, relativamente a tale posizione, per gli adempimenti di cui all'art. 23 C.G.S..

Nessuno è comparso per l'altro deferito, Monteverde Matteo Vincenzo J.

## LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato per Monteverde Matteo Vincenzo J. la seguente richiesta: sei giornate effettive di squalifica.

## I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell'illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata.

## P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale irroga al Sig.MONTEVERDE Matteo Vincenzo J. la squalifica per SEI (6) giornate effettive di gara. Sospende il procedimento a carico della Società U.S.D. MAMMOLA.

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi